

presso il Ministero della Giustizia

DOMANI (FORSE) IL CONSIGLIO DEI MINISTRI APPROVA IL DPR DI RIFORMA DELLE PROFESSIONI, NEL TESTO MODIFICATO.

Suspence fino all'ultimo sull'eventuale approvazione, al Consiglio dei Ministri di domani, del testo (*modificato profondamente*) del DPR di riforma delle professioni, che comunque deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 13 agosto prossimo.

Al pre-Consiglio dei Ministri di oggi l'argomento non era all'Ordine del giorno e formalmente nulla è previsto per domani, ma (come del resto la volta precedente quando, il 15 giugno 2012, venne approvato in prima lettura) il testo potrebbe improvvisamente materializzarsi "fuori sacco".

Tuttavia fino a domani non sarà possibile sapere davvero cosa succederà.

E' comunque possibile dare un primo giudizio sul testo del nuovo DPR dopo che quello iniziale aveva subito le molte censure del Consiglio di Stato, delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato e la decisa contrarietà di pressoché tutti gli Ordini e Collegi professionali (che rappresentano 2,2 milioni di iscritti, i quali contribuiscono al 13,50% del PIL nazionale).

Le critiche sollevate, a prescindere da questioni di dettaglio, si incentravano su di un solo punto: l'eccesso di delega e l'introduzione nel testo di norme estranee alla legge autorizzante.

Il nuovo testo, quello che verrà verosimilmente deliberato domani ha raccolto molte delle osservazioni formulate. Ma non tutte, sicché permangono tuttora delle criticità non indifferenti.

Se possono essere ritenute sufficienti le integrazioni apportate all'art. 1 (che reca la definizione di "professionista", ora finalmente riservata ai soli iscritti in Ordini e Collegi professionali), all'art. 3 (che salva gli Albi tenuti dai Consigli territoriali, limitando a funzione di elenco quello che prima era "l'Albo Nazionale"), all'art. 4 (Pubblicità informativa), e parzialmente sufficienti quelle all'art. 5 (Obbligo di assicurazione, che viene rinviato di un anno), gravi criticità permangono ancora per ciò che attiene l'art. 6 (Tirocinio) ed all'art. 7 (Formazione continua).

Per ciò che riguarda l'art. 6 sul tirocinio:

a) permane il **mancato coordinamento** ed il conflitto con le **più favorevoli disposizioni** *-per i praticanti-* contenute nel DPR 5 giugno 2001 n. 328, di raccordo dei nuovi percorsi di studio universitari con gli Albi professionali;

presso il Ministero della Giustizia

- b) permane irrisolto **il conflitto** fra le **più favorevoli** -per i tirocinanti- norme contenute nei diversi Ordinamenti professionali rispetto a quelle previste al comma 3 dell'art. 6 dello schema di DPR;
- c) permangono ovunque disposizioni sul tirocinio **più penalizzanti** rispetto a quelle previste dal DPR n. 328/2001;
- d) permangono i conflitti sulla potestà ad emanare i Regolamenti sul tirocinio secondo le previsioni di molte leggi professionali (fra le quali la legge 6 giugno 1986 n. 251 istituente l'Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati) e quelle contenute nello schema di DPR.

Per ciò che riguarda l'art. 7, sulla formazione continua viene mantenuta, e francamente non si comprende come sia possibile, una formulazione **diversa da quella prevista dalla legge autorizzante**, la quale ultima affida esclusivamente ai Consigli Nazionali il potere di emanare Regolamenti sulla formazione continua; lo schema di DPR subordina invece l'autonomia dei Consigli nazionali al "parere vincolante" del Ministero vigilante benché la legge autorizzante **escluda** una tale possibilità.

Infine, per ciò che attiene all'art. 8 (*Disposizioni sul procedimento disciplinare*) la soluzione prospettata non sembra la migliore fra quelle possibili e comunque non risolve il problema degli Ordini e Collegi costituiti prima del 1946 che non vengono toccati, pur essendo la maggior parte. Dunque il nuovo procedimento disciplinare si applicherà solo a 5 categorie su 27 (*pari al 10% del totale degli iscritti*).

Nella serata odierna, con un'ultima lettera inviata al *premier* **Mario Monti** ed al Ministro Guardasigilli **Paola Severino**, il Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, **Roberto Orlandi**, ha chiesto che vengano modificati gli articoli 6 e 7 dello schema di DPR per renderli coerenti con la previgente legislazione e con questo dispone che la legge autorizzante (*cioè il decreto-legge n. 138/2011*).

In caso contrario, ove non sopravvenga un atto resipiscenza, secondo il Presidente degli Agrotecnici, sarà inevitabile l'impugnativa del DPR in sede giudiziaria.

Roma, 2 agosto 2012